



Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax: 06-84912351

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 20 Novembre 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013

- **GRANA Pier Luigi**, legale rappresentante pro-tempore della società Modena F.C. S.p.A.,
- **COMMINI Stefano**, legale rappresentante pro-tempore della società Modena F.C. S.p.A.,

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al pagamento degli emolumenti a titolo di premio nei confronti di un tesserato, maturati nel corso della stagione sportiva 2012/2013 e quindi da corrispondersi con la mensilità di giugno 2013, adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- **GRANA Pier Luigi**, legale rappresentante pro-tempore della società Modena F.C. S.p.A.,
- **GUIDI Gian Carlo**, Presidente del collegio sindacale della Società Modena F.C. S.p.A.;

per aver prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 16 settembre 2013, la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **MODENA F.C. S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

**segue COMUNICATO STAMPA FIGC**

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VI):

- **SEBASTIANI Daniele**, legale rappresentante pro-tempore della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.,

- **IANNASCOLI Danilo**, legale rappresentante pro-tempore della società Delfino Pescara 1936 S.r.l., per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di maggio 2013;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **DELFINO PESCARA 1936 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.